



5 maggio 2009

Revisione totale dell'ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5)

Rapporto esplicativo (Avamprogetto del 5 maggio 2009)

1. Premessa

Il 15 dicembre 2004 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva 2004/108/CE¹ relative alla compatibilità elettromagnetica che abroga la direttiva 89/336/CEE². Gli Stati membri dell'UE avevano tempo fino al 20 gennaio 2007 per recepire tale direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. Di conseguenza, la legislazione svizzera dovrà essere adattata conformemente agli accordi bilaterali.

Considerato che l'obiettivo primario di questa regolamentazione è la protezione dei servizi di radiocomunicazione dalle perturbazioni elettromagnetiche e che la nuova direttiva è strettamente connessa con la direttiva 1999/05/CE³ (implementata nell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione – OIT, RS 784.101.2), la responsabilità per l'esecuzione della OCEM è trasferita dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), che dispone delle competenze necessarie.

1.1 Adeguamento della legislazione svizzera alla legislazione comunitaria

La direttiva 2004/108/CE completa, rafforza e chiarisce il quadro fissato dalla direttiva 89/336/CEE che sostituisce. Essa fissa così un nuovo quadro legislativo per l'immissione in commercio, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità di apparecchi o di impianti fissi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni (p. es. televisori, elettrodomestici, ecc.)

Le principali modifiche introdotte nella direttiva 2004/108/CE rispetto alla direttiva 89/336/CEE sono le seguenti:

- chiara definizione delle nozioni di “apparecchio” e di “impianto fisso”;

¹ Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

² Direttiva 89/336/CEE del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

³ Direttiva 1999/05/CE del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, implementata nell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione – OIT, RS 784.101.2



- inserimento degli impianti mobili nella categoria degli apparecchi;
- chiara distinzione tra i requisiti e le procedure di valutazione per gli apparecchi e gli impianti fissi (gli impianti fissi possono includere le reti e le macchine di grandi dimensioni);
- esigenza di conformità ai requisiti di protezione per gli impianti fissi, senza obbligo di dichiarazione di conformità né di marcatura di conformità;
- necessità di allestire una documentazione tecnica per qualsiasi apparecchio coperto dalla direttiva;
- estensione dei requisiti concernenti le informazioni che devono accompagnare gli apparecchi, all'insegna di una migliore informazione per l'utente;
- semplificazione della procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi; il ricorso a un terzo non è più obbligatorio, ma il fabbricante ha la possibilità di far valutare la propria documentazione tecnica da un organismo notificato.

1.2 Trasferimento della responsabilità dall'UFE all'UFCOM

Negli ultimi anni, l'uso di apparecchi elettrici di ogni genere è aumentato drasticamente sia in ambito professionale che nella sfera privata. Anche l'occupazione dello spettro delle frequenze ha seguito la stessa tendenza: sempre più bande di frequenza occupate sempre più spesso da un numero crescente di applicazioni diverse. La conseguenza diretta di questi due fenomeni è l'aumento del rischio di perturbazione dei servizi di radiocomunicazione. Sono già stati constatati alcuni casi concreti, come quello dei lettori DVD che hanno perturbato la frequenza dei trasmettitori di segnali ad uso dell'aviazione.

Oggi, la responsabilità del settore della compatibilità elettromagnetica in Svizzera è ripartita tra l'UFCOM, l'UFE e l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Ad eccezione degli impianti di telecomunicazione, di competenza dell'UFCOM, la responsabilità della compatibilità elettromagnetica spetta all'UFE. L'UFCOM assicura la sorveglianza del mercato per gli impianti di telecomunicazione e l'ESTI per gli altri apparecchi.

Già oggi, l'UFCOM, in qualità di responsabile dell'uso dello spettro radio⁴, riceve i reclami in caso di perturbazione. Dopo un intervento in loco, rinvia il fascicolo all'ESTI per la trattazione del caso, se la perturbazione non è dovuta a un impianto di telecomunicazione. L'UFCOM coadiuva l'ESTI nelle questioni tecniche inerenti alla compatibilità elettromagnetica. Questa situazione non è soddisfacente in quanto può prolungare le procedure in caso di problemi.

L'UFCOM e l'UFE hanno esaminato, in collaborazione con l'ESTI, la possibilità di trasferire la competenza per la compatibilità elettromagnetica all'UFCOM. Sono giunti alla conclusione che un simile trasferimento è auspicabile e realizzabile per i seguenti motivi:

- la padronanza della compatibilità elettromagnetica è un aspetto importante per i servizi di radiocomunicazione;

⁴ Art. 1, cpv. 2, let. b della Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)



- la compatibilità elettromagnetica è sempre più difficilmente dissociabile dall'uso dello spettro radio;
- l'UFCOM dispone delle conoscenze necessarie in materia di compatibilità elettromagnetica ed è già attivo in seno ai comitati internazionali preposti;
- la nuova legislazione comunitaria in materia di compatibilità elettromagnetica è simile a quella sugli impianti di telecomunicazione e garantisce lo stesso livello sicurezza;
- nella maggior parte dei Paesi della Comunità europea, i settori della compatibilità elettromagnetica e degli impianti di telecomunicazione sono di responsabilità della stessa autorità;
- risparmio di tempo e maggiore efficacia operativa, grazie alla centralizzazione del settore della compatibilità elettromagnetica presso l'UFCOM.

1.3 Modifiche delle direttive CE che hanno ripercussioni formali sul diritto svizzero

A livello comunitario, la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione è stata sostituita dalla direttiva 2006/95/CE⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Queste modifiche hanno un influsso sull'ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT). L'articolo 4 capoverso 1 OPBT deve pertanto essere riveduto. Non si tratta però di modifiche del contenuto.

1.4 Altri adeguamenti formali

Considerato che la OCEM viene sottoposta a revisione totale, devono essere aggiornate formalmente anche le ordinanze di riferimento.

2. Disposizioni modificate

OCEM

Art. 1

Viene precisata la portata dell'ordinanza. Questa ordinanza definisce la procedura applicabile all'immissione in commercio, al riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità, al controllo e alle perturbazioni.

Art. 2

In linea con la direttiva 2004/108/CE, l'OCEM riveduta coprirà anche gli impianti fissi.

⁵ GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10



Art. 3

Questo articolo indica gli apparecchi esclusi dal campo di applicazione dell'OCEM: gli apparecchi sottoposti a una regolamentazione specifica (per es. gli equipaggiamenti elettrici a bordo delle autovetture) e gli apparecchi "inoffensivi".

Nel secondo caso, un apparecchio è considerato intrinsecamente inoffensivo se riunisce le due condizioni seguenti:

- possiede caratteristiche fisiche intrinseche tali da non generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il funzionamento conforme allo scopo di impianti di radio e telecomunicazione e di qualsiasi altra apparecchiatura; e,
- funziona senza deterioramento inaccettabile in presenza di perturbazioni elettromagnetiche normali nel suo ambiente di funzionamento.

Questa eccezione è applicabile agli apparecchi quali gli altoparlanti passivi, le torce elettriche prive di dispositivi elettronici, le batterie e le pile prive di circuito elettronico attivo.

Art. 4

L'articolo 5 OCEM vigente è stato completato con una disposizione che disciplina il periodo transitorio in caso di modifica delle norme tecniche.

Art. 5

Questo articolo riprende l'articolo 3 OCEM vigente. Definisce esplicitamente le esigenze fondamentali in materia di compatibilità elettromagnetica, applicabili d'ora in poi anche agli impianti fissi. Non essendo questi ultimi soggetti sistematicamente alla valutazione della conformità, questo articolo definisce anche la documentazione da allestire in occasione della realizzazione di un impianto fisso.

Art. 6

Questo articolo definisce le condizioni di immissione in commercio degli apparecchi: da un lato devono essere soddisfatte le esigenze fondamentali applicabili e le altre disposizioni pertinenti dell'OCEM (p. es. allestimento di una documentazione tecnica e di una dichiarazione di conformità, caratterizzazione,...) e dall'altro deve essere dimostrata la conformità alle esigenze fondamentali mediante una delle procedure di valutazione della conformità. Questo articolo non è applicabile agli impianti fissi.

Art. 7 (e allegati 1 e 2)

Questo articolo descrive le procedure di valutazione della conformità a disposizione dei fabbricanti. Secondo la procedura di base illustrata nell'allegato 1, è il fabbricante stesso a valutare la conformità del suo apparecchio, ad allestire la documentazione tecnica, a redigere la dichiarazione di conformità e a garantire che tutti gli apparecchi saranno prodotti conformemente alla documentazione tecnica.

Il fabbricante può anche decidere di chiedere l'opinione di un organismo di valutazione della conformità, sottoponendogli la documentazione tecnica. Tale organismo esprimerà un parere



qualificato in base ai documenti presentati. Questo parere, indipendentemente dal suo tenore, non è vincolante per il fabbricante.

Art. 8 e 9

Questi articoli riprendono il contenuto dell'articolo 6 OCEM vigente. L'articolo 9 precisa gli elementi che devono figurare in una dichiarazione di conformità tenendo conto dell'evoluzione dei requisiti in materia.

Art. 10

Nella direttiva 2004/108/CE, la nozione di “documentazione tecnica” è stata precisata per tenere conto del cambiamento intervenuto nelle procedure di valutazione della conformità. La novità risiede nel fatto che d'ora innanzi dev'essere redatta una documentazione tecnica per ogni apparecchio, senza eccezioni.

Art. 11

L'articolo 11 precisa qual è la persona responsabile della presentazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica. Come previsto dalla direttiva 2004/108/CE, la responsabilità di presentare la documentazione tecnica incombe a una persona fisica o giuridica residente in Svizzera. Questa disposizione è stata introdotta per facilitare il lavoro delle autorità di sorveglianza del mercato che non possono obbligare una persona fisica o giuridica residente fuori dalla Svizzera a presentare tale documentazione tecnica. Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica devono poter essere presentate durante dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'apparecchio.

Art. 12

Questo articolo stabilisce il contrassegno minimo di cui dev'essere provvisto qualsiasi apparecchio immesso in commercio. Questo contrassegno deve consentire di identificare in modo univoco un apparecchio e di collegarlo senza ambiguità alla sua dichiarazione di conformità e alla sua documentazione tecnica.

Art. 13

Questo articolo stabilisce le esigenze in materia di informazioni per l'utente. In effetti, l'utente dev'essere informato correttamente per poter utilizzare l'apparecchio in modo conforme ed evitare di produrre perturbazioni. Deve inoltre conoscere i provvedimenti di manutenzione da adottare affinché il suo apparecchio continui a rispettare le esigenze fondamentali per tutta la durata del funzionamento. Occorre inoltre richiamare l'attenzione dell'utente sulle restrizioni d'uso legate ad apparecchi destinati a zone industriali allorché questi sono utilizzati in zone residenziali.

Queste informazioni devono essere presentate nella lingua del luogo in cui l'apparecchio è commercializzato.

Per garantire la tracciabilità, con l'apparecchio devono essere forniti il nome e l'indirizzo di una persona responsabile in Svizzera. Questa disposizione è stata introdotta su scala europea per



affrontare i crescenti problemi delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato nel determinare un responsabile in caso di non conformità.

Art. 14

Questo articolo riprende l'articolo 9 OCEM vigente.

Art. 15

Questo articolo definisce i requisiti applicabili agli apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso. Tali apparecchi non sottostanno alla procedura di valutazione della conformità, a condizione che non siano altrimenti disponibili in commercio. Devono tuttavia rispettare alcune condizioni in materia di informazione che vanno ad aggiungersi a quelle descritte agli art. 12 e 13 cpv. 1 lett. a. Si tratta, da un lato, della designazione e delle caratteristiche di compatibilità elettromagnetica dell'impianto fisso in cui un tale apparecchio è destinato ad essere incorporato e, dall'altro lato, delle precauzioni da adottare al momento del montaggio, per soddisfare i requisiti in materia di compatibilità.

Art. 16

Questo articolo fissa le condizioni alle quali un apparecchio può essere presentato a fiere o dimostrazioni pur non essendo conforme alle esigenze fondamentali e alle disposizioni pertinenti dell'ordinanza. Deve chiaramente essere annunciato come tale e non potrà essere immesso in commercio o messo in servizio finché non sarà stato reso conforme all'ordinanza.

Art. 17

Questo articolo riprende l'articolo 10 OCEM vigente.

Art. 18

L'articolo 11 OCEM vigente è stato completato con una disposizione che consente all'UFCOM, al fine di effettuare controlli, di accedere agli impianti fissi e di farsi consegnare apparecchi presenti sul mercato. Questa disposizione prevede inoltre la gratuità per l'UFCOM.

Art. 19 e 20

L'articolo 12 OCEM vigente è stato separato in due articoli. L'articolo 19 si concentra sulle competenze dell'Ufficio, mentre l'articolo 20 è dedicato agli esami che l'Ufficio può (o può fare) effettuare sugli apparecchi o sugli impianti fissi.

Art. 21

L'articolo 13 OCEM vigente è stato completato con una disposizione relativa ai provvedimenti che l'UFCOM può adottare in caso di dubbio di non conformità (p. es. in caso di perturbazione).



Art. 22

Questo articolo stabilisce che l'ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni fungerà da base di calcolo dei costi e delle tasse connesse con tali compiti.

Art. 23

Questo articolo stabilisce che l'UFCOM è autorizzato a stipulare convenzioni internazionali su questioni tecniche e amministrative attinenti alla OCEM.

Art. 25

Gli apparecchi e gli impianti fissi possono continuare ad essere immessi in commercio o messi in servizio durante un anno dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta. Dopo tale termine dovranno essere resi conformi alle nuove disposizioni.

Ordinanza sull'organizzazione del DATEC

Art. 11 cpv. 3 lett. e

Il trasferimento della responsabilità del settore della compatibilità elettromagnetica dall'UFE all'UFCOM richiede la modifica dei compiti dell'UFCOM.

Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 2 cpv. 1 lett. k

Il trasferimento della responsabilità del settore della compatibilità elettromagnetica dall'UFE all'UFCOM richiede la soppressione del compito di sorveglianza del mercato dell'ESTI.